ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE E ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL PREDETTO SERVIZIO

Art. 3

Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale

Per il funzionamento degli uffici di servizio sociale sono istituiti presso il Ministero di grazia giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, un ruolo di personale direttivo e un ruolo di personale di concetto di servizio sociale, secondo l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Versione in vigore dal 24 agosto 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio
Estremi	Legge 16 luglio 1962, n. 1085
Titolo	II — Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale e ordinamento delle carriere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-degli-uffici-di-servizio-sociale-e-istituzione-dei-ruoli/art-3-istituzione-dei-ruoli-del-personale-degli-uffici-di-servizio-sociale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it